

STUDIO LEGALE  
AVV. GIUSEPPE MONTELEONE  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via Costantinopoli n. 75 74026 PULSANO  
Tel/ Fax 0995338976 P. I .01883880732  
*e-mail: avvgiusmonteleone1@libero.it*

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

### RICORSO Con contestuale istanza di misure cauteli monocratiche ex art. 56 C.P.A ed istanza cautelare collegiale ex art. 55 C.P.A.

Per la Dott.ssa Pasqualina Monteleone (c.f. MNTPQL65P49B808I), nata a Carosino (Ta) il 09 settembre 1965 ,residente in Monteiasi (TA)alla via Guglielmo Marconi n. 34 – , rappresentata e difesa, giusta procura con atto separato in allegato al presente ricorso dall'Avv. Giuseppe Monteleone (c.f. MNTGPP63C02B808G; fax 0995338976; p.e.c. monteleone.giuseppe@orvta.legalmail.it), del Foro di Taranto elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, alla Constantinopoli, n. 75, 74026 Pulsano (Ta). **ricorrente**

#### **contro**

- Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia;

- Università degli Studi di Foggia, in persona del Rettore pro tempore, e del Presidente e della Commissione Giudicatrice del Concorso per il percorso di formazione per il conseguimento della Specializzazione per l'attività di Sostegno nella Scuola secondaria superiore di secondo grado anno accademico 2018/2019,con sede in FOGGIA Via Gramsci n.89-91. **resistenti**

E nei confronti di alcun controinteressato in quanto non è dato riconoscere gli estremi di eventuali controinteressati dal momento che la graduatoria di tutti gli ammessi è ignota agli altri concorrenti ed è criptata la graduatoria dei candidati che hanno già superato la prova preselettiva, ovvero non ci sono i nominativi in chiaro

non essendo ancora concluso il procedimento selettivo in tutte le quattro fasi, e quindi gli eventuali controinteressati hanno solo un mero diritto teorico non essendo dei veri vincitori o ammessi al percorso di formazione .

**per l'annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari**

nei limiti d'interesse dell'odierno ricorrente, della graduatoria relativa all'esito "AMMESSI/NONAMMESSI" della prova preselettiva pubblicata in data 03 maggio 2019 sul sito ufficiale dell'Università di Foggia Unifg - Prot. N. 0017803 - I/7 del 03/05/2019 - albo ufficiale di Ateneo n. 918/2019 visibile nella sezione relativa al TFA Sostegno anno accademico 2018/2019 in seno alla procedura selettiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado indetta con Bando pubblicato sul sito dell'Università di Foggia con Prot. n. 0007321 - III/4 del 01/03/2019 - Decreto del Rettore n. 273/2019, **per l'ammissione, eventualmente anche con riserva e/o in posizione soprannumeraria comunque utile per l'accesso all'esaminata procedura concorsuale** nei limiti d'interesse dell'odierna ricorrente, **nella parte in cui l'esaminato bando**, e/o qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, **sancisce "Alla prova scritta saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preliminare. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato, sul sull'Albo on-line di Ateneo e sul sito <http://www.unifg.it>. La prova scritta, è valutata in trentesimi, non prevede domande a risposta chiusa e mira, altresì, a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua"**, perché ritenuta palesemente illegittima e incostituzionale; parte di bando, qui da ritenersi contestata ed impugnata, quale relativo "**critério di ammissione allo scritto**", adottato dallo stesso bando, ritenuto assolutamente ingiusto, illecito ed illegittimo, che **non consentirebbe, allo stato, la partecipazione della ricorrente alla citata procedura concorsuale.**

**Nonché**

**Per la condanna al risarcimento, in forma specifica o per equivalente del danno ingiusto subito dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati.**

**FATTO**

1. Con Bando pubblicato sul sito dell'Università di Foggia con Prot. n. 0007321 - III/4 del 01/03/2019 - Decreto del Rettore n. 273/2019 è stata indetta una procedura selettiva per l'accesso al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado.

Il numero dei posti fissato all'articolo 1, del suddetto bando per la scuola secondaria di secondo grado, è di 150.

Per la procedura selettiva, di cui trattasi, la domanda di partecipazione andava presentata, entro il 20/3/2019, esclusivamente *on line* via *internet*, compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sul sito attraverso il portale web, dedicato al sistema informatico delle segreterie Studenti (<https://unifg.esse3.cineca.it>).

La prova selettiva di accesso è articolata in 4 fasi (art. 5), ai sensi dell'art. 6, del D.M. del 30 settembre 2011 e precisamente:

1. test preselettivo;
2. prova scritta, riservata ai candidati che abbiano superato la prova preselettiva;
3. prova orale, accessibile a coloro che superino la prova scritta;
4. valutazione dei titoli, "effettuata prima dell'attribuzione dei punteggi alle prove scritte, sulla base delle autovalutazioni che i candidati avranno dichiarato on-line".

Tali prove, ai sensi dell'art. 5 dello stesso bando, sono volte a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso, da parte del candidato, secondo l' Allegato C del D.M. 30/09/2011, di:

- a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
- b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- c. competenze su creatività e pensiero divergente; d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il Bando, all'art. 5, fissava le date di svolgimento dei test preliminari per specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, per il giorno 16 aprile 2019.

*"Il test preliminare è costituito da 60 quesiti, ciascuno formulato con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare l'unica esatta. Fra questi, almeno 20 quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test preliminare ha la durata di due ore. Il test preliminare e le prove scritte sono soggetti ad annullamento, qualora riportino la firma o segni idonei a fungere da elemento di riconoscimento del candidato". [...] segue "Alla prova scritta saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preliminare. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato, sul sull'Albo on-line di Ateneo e sul sito <http://www.unifg.it>. La prova scritta, è valutata in*

*trentesimi, non prevede domande a risposta chiusa e mira, altresì, a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua.”*

2. La ricorrente si iscriveva regolarmente alla procedura selettiva essendo in pieno possesso dei requisiti richiesti dal bando, in qualità di laureata in Economia e Commercio ed abilitata all'insegnamento con TFA Primo ciclo conseguito Presso L'Università del Salento in data 15/07/2013. Veniva ammessa allo svolgimento della prova preselettiva e svolgeva, previo espletamento dei rituali controlli, la prova preselettiva nel pomeriggio del giorno 16/04/2019 come da bando.

3. In data 06/05/2019 la ricorrente seguendo dettagliatamente le indicazioni specificamente poste sul sito accedeva alla visualizzazione dell'esito del proprio elaborato, e invece visualizzava soltanto dei file. Visualizzava la scheda di domande che le sono state somministrate, la scheda di risposte con le caselle annerite, in più visualizzava la scheda di domande con evidenziate le risposte esatte. **Desumeva indirettamente che il voto attribuibile al proprio elaborato è di 22/30mi, quindi ampiamente oltre la soglia di sufficienza di 18/30mi, e oltre pure il punteggio di 21/30mi che era stato considerato utile per accedere alla prova scritta nelle sessioni precedenti della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado (vedasi allegati n. 1,2,3,4).**

## DIRITTO

**I. Violazione degli articoli 3, 97 e 34 della Costituzione, rispettivamente intesi come “ragionevolezza”, “legittimo affidamento del cittadino nello Stato” e “certezza del diritto” (Art. 3); “buon andamento ed imparzialità della P. A.” (Art. 97); “principio di meritocrazia nella scuola pubblica” (Art. 34).**

La seguente, qui riportata ed impugnata, rispettiva parte del Bando, testualmente “**Alla prova scritta saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preliminare. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato, sul sull'Albo on-line di Ateneo e sul sito <http://www.unifg.it>. La prova scritta, è valutata in trentesimi, non prevede domande a risposta chiusa e mira, altresì, a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua**”, la si ritiene palesemente illegittima e incostituzionale; ragione per la quale, la suddetta parte di bando, è qui da ritenersi contestata ed impugnata, quale relativo “**criterio di ammissione allo scritto**”, adottato dallo stesso bando, ritenuto assolutamente ingiusto, illecito ed illegittimo.

Di conseguenza, **la disapplicazione in itinere del bando concorsuale, in esame**, come censurato nel ricorso, nella parte di cui si controverte, poiché restringe in modo eccessivo la platea dei partecipanti

escludendo i candidati con un bagaglio culturale sufficiente ed idoneo ad intraprendere il percorso formativo in questione.

Tanto esposto perché, altresì, si rileva un comportamento della Pubblica Amministrazione che si pone in aperto ed evidente contrasto con i citati principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, ed in particolare con i seguenti capisaldi:

- A) Ragionevolezza (art. 3 Cost.)
- B) Legittimo affidamento del cittadino nello Stato e certezza del diritto;
- C) Imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (Art. 97 Cost.);
- D) Meritocrazia nella Scuola pubblica (art. 34 Cost.).

Difatti, il criterio adottato, di cui all'esaminato ed impugnato bando non è infatti orientato a selezionare i migliori candidati possibili (cosa che si potrà verificare solo al termine della selezione, una volta che saranno state espletate tutte e quattro le fasi previste dalla procedura selettiva di cui trattasi), ma è semplicemente orientato al più veloce e massivo disbrigo del procedimento selettivo, stante l'aumento del numero di posti messi a concorso e l'allargamento della platea degli aspiranti al concorso (che fino al precedente concorso era riservato solo a personale docente già abilitato all'insegnamento).

Il criterio adottato si è rivelato essere iniquo ed ingiusto poiché causa enormi disparità tra un'università e l'altra, anche tenuto conto che il numero di possibili candidati può variare in maniera considerevole da una università all'altra e può variare la tipologia e conseguentemente la difficoltà dei quesiti posti nella batteria dei test somministrati alla prova preselettiva. Ciò causa inevitabilmente delle disparità in quanto candidati che raggiungono lo stesso identico punteggio nel test preselettivo avranno la possibilità di accedere alla seconda prova oppure no, semplicemente perché hanno deciso di sostenere l'esame in un'università piuttosto che in un'altra.

Una situazione simile si è verificata in occasione dello scorso concorso a dirigente, in cui era previsto lo stesso sbarramento nella prova preselettiva. Tuttavia, la magistratura ha già riconosciuto l'illegittimità di questo criterio d'accesso e attraverso alcune **ordinanze del Consiglio di Stato (tra cui l'ordinanza n. 5978/2018 del 07 dicembre 2018)** ha consentito a tutti coloro che avevano ottenuto la sufficienza nella prova preselettiva di poter partecipare alla prova scritta. Altro caso è quello relativo alla prova preselettiva per il concorso docenti, per il quale furono definitivamente ammessi tutti i candidati che avevano conseguito alla stessa il punteggio tra 30 e 35/50mi (ovvero tra 18/30mi e 21/30mi).

### ***Ricorre per l'annullamento***

#### ***previa sospensione dell'efficacia – istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.***

Quanto al "***fumus boni juris***", confidiamo che la ragionevole previsione circa il favorevole esito del presente ricorso emerga dalle censure enucleate nei motivi che precedono.

Quanto al **“*periculum in mora*”**, occorre osservare che la ricorrente, in virtù di quanto sopra dedotto e dimostrato sia in punto di fatto sia in punto di diritto, afferma di subire, durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso, un **pregiudizio grave ed irreparabile consistente nella concreta impossibilità di partecipare alla prova scritta per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico** agli alunni con disabilità (scuola secondaria di II° grado) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non si evince il punteggio conseguito nella prova dalla ricorrente, né il punteggio conseguito dagli ammessi e il relativo nominativo.

Pertanto, a fronte di tale pregiudizio, la ricorrente chiede:

- la sospensione dell'efficacia dell'impugnato articolo, in esame, del Bando concorsuale inerente al **“Criterio di ammissione allo scritto”**, nella sola parte, del bando, di interesse, e cioè limitatamente alla parte in cui essa non consente, allo stato, alla ricorrente di essere ammessa allo scritto; e, per l'effetto,
- di essere ammessa, anche eventualmente con riserva, alla prova scritta **per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico** agli alunni con disabilità (scuola secondaria di II° grado) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019; con conseguente obbligo dell'Università di Foggia, e Amministrazione resistente, di ammettere, l'odierna ricorrente, alla prosecuzione dell'esaminata procedura selettiva.

Si rileva che:

della graduatoria pubblicata on line in data 03/05/2019 sul sito web dell'Università di Foggia contenente l'elenco degli ammessi/non ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola secondaria di II° grado) di cui al D.M. n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non si evince il punteggio conseguito nella prova dalla ricorrente, né il punteggio conseguito dagli ammessi e il relativo nominativo;

informazioni, di carattere essenziale, sono desumibili solo per via indiretta attraverso la procedura di accesso al sito per il tramite del link dedicato a cui si accede con credenziali personali rilasciate al candidato durante la prova preselettiva. Accedendo al sito di cui al link, come sopra specificato, cosa che è stata possibile effettuare solo dalla data del pomeriggio del 06/05/2019, si deve procedere all'autocorrezione dell'elaborato e all'autodeterminazione del punteggio che ne consegue;

La procedura appare troppo laboriosa ed è caratterizzata da scarsa o nulla trasparenza, non essendo dato modo al candidato di visualizzare lo scorrimento del punteggio conseguito fra i vari candidati;

Per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli art. 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2018/2019) emanato con Decreto Rettorale n. 273/2019 il 01/03/2019;

Analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, del D.M. n. 92 del 08.02.2019; dei verbali, non conosciuti, della Commissione di Concorso nella parte in cui si escludono i ricorrenti dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;

ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato alla ricorrente.

Per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al decreto rettorale 273/2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019.

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al di cui al decreto rettorale 273/2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

La **richiesta di un punteggio superiore a 21/30** (in pratica sette decimi) per superare la prova (come si è determinato in questo caso, essendo stati ammessi solo i candidati con punteggio da 23/30mi in su) è illegittima. L'illegittimità nasce dal fatto che l'art. 7 del d.P.R. 487/1994 (il principale provvedimento che disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici) afferma che **“conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente”**;

La previsione della **soglia di sbarramento, determinata illogicamente dal semplice calcolo del numero doppio dei partecipanti è illegittima e determina** in alcuni casi che candidati non siano stati ammessi alla fase successiva anche se hanno superato il punteggio minimo fissato da tutti i bandi relativi a percorsi similari. Succede quando si stabilisce un numero massimo di partecipanti che possono sostenere le prove successive come nel caso in questione. Ciò avviene anche se il candidato ha ottenuto un punteggio superiore a quello minimo richiesto. Con questo meccanismo si sono verificate situazioni paradossali, con

candidati che, pur avendo risposto correttamente all'80% delle domande, non sono stati ammessi alla prova successiva.

**2. ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DI GIUDICATO –  
ILLOGICITA'– CONTRADDITTORIETA' – INGIUSTIZIA MANIFESTA –  
DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI  
CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE.**

Come ricordato in fatto, la ricorrente è stata ammessa a sostenere le prove concorsuali in qualità di docente abilitato all'insegnamento a seguito di percorso selettivo abilitante Tfa per la cdc A045, e ha già concluso i 36 mesi di insegnamento a tempo determinato presso la scuola pubblica, di 36 mesi, ovvero tre annualità di insegnamento, due annualità sono state svolte in qualità di docente di sostegno, sebbene non ancora specializzato, stante la notoria carenza di personale docente specializzato. Con i propri requisiti secondo i DM relativi alle selezioni dei tre cicli precedenti di percorsi di specializzazione sul sostegno la ricorrente con i suoi requisiti sarebbe stata ammessa alle prove e con il 21/30mi avrebbe regolarmente superato la prova preselettiva.

Ne consegue, con tutta evidenza che l'attuale DM n.92/2019 che disciplina il percorso selettivo di accesso alla formazione degli insegnanti di scuola secondaria superiore per il sostegno delle persone con disabilità è iniqua, lesiva di diritti acquisiti, illogica e si evidenzia l'assoluta illegittimità della sua non ammissione alla prova scritta oggetto di causa.

Peraltro, a rendere ancor più eclatante la illegittimità di detta esclusione, risiede la circostanza che a fine procedura sarà stilata una nuova graduatoria per l'ammissione al corso e che persino coloro che non si posizioneranno nei posti disponibili potranno essere ammessi alla frequenza dei corsi negli anni successivi come soprannumerari, sempre che abbiano superato le prove scritte e orali con punteggio soglia di 21/30mi.

Si evidenzia che ai fini di un regolare svolgimento della procedura selettiva i candidati ammessi alla prova scritta debbano averne notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova. Nel caso in questione l'elenco degli ammessi è stato reso noto, sebbene criptato, in data 03/05/2019 e la data della prova scritta è fissata per il 17/05/2019 ore 16,00. E' stato così violato un fondamentale diritto dei concorrenti alla tempestiva, completa e sollecita informazione. Nella fattispecie alla ricorrente è stato dato modo di accedere al proprio elaborato solo il giorno 05/05/2019, in questo modo veniva vistosamente eroso il fondamentale diritto ad agire tempestivamente eventualmente anche in autotutela.

**E' così è stato posto il calendario è stato pubblicato nella data anzidetta e le prove scritte avranno luogo il 17 maggio 2019.**

**Risultandone gli impugnati provvedimenti palesemente viziati anche sotto il profilo della illogicità, della contraddittorietà, della ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento**



## **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in re ipsa, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di alta formazione.

Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e segnatamente per l'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta.

A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO - DOMANDA DI DECRETO  
PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE

Il sottoscritto avv. Giuseppe Monteleone, nell'interesse e per conto della ricorrente, in virtù di quanto precede e considerato che il danno paventato è imminente giacché la prova scritta relativa alla procedura selettiva in oggetto di causa avrà luogo il 17 maggio 2019,

### **FA ISTANZA**

alla S.V. Ill.ma affinché disponga con Decreto Presidenziale inaudita altera parte, l'ammissione con riserva della ricorrente a tale prova scritta o in alternativa alla fissazione di una data suppletiva per l'espletamento della prova scritta.

### **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA**

#### **Ex art. 56 C.P.A.**

Per la piena tutela dell'interesse legittimo della ricorrente, considerato **che la prova scritta** selettiva di accesso al percorso di cui trattasi **avrà luogo il 17 maggio 2019 ore 16,00, salvo eventuali modifiche del calendario ufficiale** si formula istanza cautelare monocratica *ante causam* ex. art. 56 c.p.a.. Pertanto, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa, vi è la certezza che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la partecipazione alle prove, si formula istanza affinché il Presidente delle sezione assegnataria del presente atto, ovvero un magistrato da lui delegato, voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare, disponendo la sospensione del calendario delle prove o comunque il congruo differimento, oppure venga emesso provvedimento monocratico di urgenza di ammissione della candidata ivi ricorrente alla prova scritta, onde consentire di esercitare il diritto costituzionalmente previsto, tutelato e salvaguardato, di giovare di ogni forma di tutela cautelare prevista dall'ordinamento, fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza, confermare l'emanando decreto.

#### **P.Q.M.**

Si chiede, in accoglimento del ricorso e delle odierne domande cautelari, previa adozione di idonee misure cautelari ed ammissione con riserva, eventualmente anche in soprannumero, della ricorrente alla partecipazione, selezione, all'ammissione della prova scritta, quale candidata già risultata ampiamente idonea alla rispettiva prova preselettiva dell'esaminato Bando di concorso nazionale per la selezione degli aventi

diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 2° GRADO di cui al di cui al decreto rettorale 273/2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019 - indetta con Bando pubblicato sul sito dell'Università di Foggia con Prot. n. 0007321 – III/4 del 01/03/2019 – Decreto del Rettore n. 273/2019 **Università degli Studi di Foggia ----**, e di annullare l'impugnato Bando concorsuale, **nella sola parte in cui recita** ***“Alla prova scritta saranno ammessi i candidati fino ad un numero massimo pari al doppio dei posti messi a concorso per ciascun ordine scolastico. La graduatoria degli ammessi sarà redatta sulla base del punteggio riportato nel test preliminare. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi. L'elenco degli ammessi alla prova scritta sarà pubblicato, sul sull'Albo on-line di Ateneo e sul sito <http://www.unifg.it>. La prova scritta, è valutata in trentesimi, non prevede domande a risposta chiusa e mira, altresì, a verificare la capacità di argomentazione e il corretto uso della lingua”***, non applicando alla ricorrente detta parte, parte che pregiudicherebbe la stessa con l'impossibilità di partecipare alla procedura concorsuale, ovvero sebbene idonea alla prova preselettiva, quella di partecipare alla prova scritta di cui si controverte; dichiarare la ricorrente ammessa ed iscritta, anche in eventuale posizione soprannumeraria, al suddetto concorso, con conseguente obbligo delle Amministrazione resiste – Università degli Studi di Foggia, di procedere a proprio all'ammissione ed iscrizione della deducente, ammissione **alla prova scritta**; condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento in forma specifica o per equivalente dei danni ingiusti, anche da ritardo, inflitti alla ricorrente nonché al pagamento delle spese di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ai fini delle disposizioni vigenti in materia di contributo unificato si dichiara che il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato di euro 650,00=.

In via istruttoria si produce ed allega la seguente documentazione:

- 1) questionario somministrato alla sig.ra Pasqualina Monteleone in data 16/04/2019;
- 2) scheda risposte annerite dalla ricorrente;
- 3) questionario per la correzione dell'elaborato con evidenziata la risposta esatta;
- 4) scheda di correzione della ricorrente con evidenziati i quesiti giusti e quelli sbagliati da cui si desume il punteggio di 22/30mi.

**STUDIO LEGALE AVV. GIUSEPPE MONTELEONE** PATROCINANTE IN CASSAZIONE Via Costantinopoli  
n. 75 74026 PULSANO Tel/ Fax 0995338976 P. I .01883880732 **e-mail: avvgiusmonteleone1@libero.it**

### **MANDATO**

Io sottoscritta/o Sig.ra Pasqualina Monteleone (c.f. MNTQPL65P49B808I) nata a CAROSINO Il 09/09/1965 e residente in MONTEIASI (TA) alla Via\_G. MARCONI n. 34 delego a rappresentarmi e ad assistermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche per motivi aggiunti, anche stragiudiziale, e cautelare, ed ogni altro atto connesso a detto procedimento l'Avv. Giuseppe Monteleone (MNTGPP63C02B808G) del foro di Taranto, con attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di Legge, ivi compresa quella di conciliare e di transigere, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di procedere esecutivamente, di rinunciare agli atti e di accettare le rinunce, di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in ogni stato e grado, di nominare altri domiciliatari, e sostituti processuali, cui sono concesse fin d'ora le medesime facoltà.

Elegge domicilio presso lo studio legale dello stesso in Pulsano alla via Costantinopoli n. 75 (TA) con indirizzo PEC monteleone.giuseppe@oravta.legalmail.it

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, al fine dello svolgimento dell'attività professionale espletata nel mio interesse.

Pulsano 09/05/2019

**FIRMA**

Sig.ra

Vera la firma  
Avv. Giuseppe Monteleone



